

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SCIENTIFICA TECNICO SANITARIA

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo cod. fisc./P.IVA n. 05841790826 con sede in Palermo - Via del Vespro 129, nella persona del Direttore Generale Dottor Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.) per il tramite del Dott. Renato Patrizio Costa, dirigente medico presso l'U.O. di Medicina Nucleare, dell'A.O.U.P. (di seguito denominato "il Consulente");

E

ASSILT, con sede sociale in Roma - Via Luigi Bellotti Bon n° 14 - Codice Fiscale 97006850586, nella persona di Salvatore Carta, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente munito di idonei poteri (di seguito denominata "ASSILT");

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che

- l'ASSILT ha manifestato all'A.O.U.P. la volontà di stipulare opportuni accordi convenzionali volti ad assicurare l'attività di consulenza scientifica tecnico sanitaria prestata dal Consulente sopra identificato;
- il Consulente ha optato per detta l'attività da effettuarsi presso la sede di Palermo ;
- il Consulente è un esperto nel campo sanitario e dei correlati servizi professionali;
- ASSILT ha manifestato al Consulente la propria disponibilità di affidargli l'incarico di cui all'oggetto della presente Convenzione illustrato all'art 2 (di seguito "l'incarico");
- il Consulente ha manifestato il proprio interesse a svolgere l'incarico;
- ASSILT e l'AOUP, con la presente Convenzione, intendono regolamentare i loro rapporti economici, commerciali, giuridici, termini, condizioni e modalità dell'incarico svolto dal consulente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Premesse.

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto.

ASSILT conferisce all'AOUP, per il tramite del Consulente che accetta, l'incarico, da realizzare secondo i termini e le modalità di volta in volta convenute, nelle aree di attività e con le tipologie di intervento nel seguito indicate.

Con tale incarico di consulenza, che verrà svolto nel periodo 1/1-31/12/2017 nell'ambito del Collegio 9 ASSILT, comprendente la Regione Sicilia, con il coordinamento del Consulente Sanitario Nazionale, viene richiesto al consulente di:

▪essere presente presso la sede HR Services di Palermo - Via Abramo Lincoln, 215 - con almeno un accesso settimanale, e comunque per un numero di ore non superiore al limite autorizzabile posto dall'A.O.U.P., per lo svolgimento dell'incarico in base di quanto espresso nel Testo Unico Normativo ASSILT; tale attività di consulenza potrà essere svolta anche attraverso il collegamento via internet con il Sistema Informativo Sanitario ASSILT (SISA), in relazione allo svolgimento dei compiti assegnati;

▪collaborare con il Delegato ASSILT e le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT per la definizione delle pratiche sanitarie di competenza sulla base di quanto espresso nel Testo Unico Normativo dell'Associazione;

▪fornire, in relazione alla conoscenza del territorio e delle strutture sanitarie su esso presenti, indirizzi sulle possibilità diagnostico-terapeutiche fruibili;

▪collaborare con il Delegato all'eventuale predisposizione e studio di iniziative di medicina preventiva da proporre al Consiglio di Amministrazione;

▪collaborare con le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT allo svolgimento di attività di medicina preventiva sviluppate dall'Associazione;

▪fornire la disponibilità a contatti telefonici con il Delegato e le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT;

▪fornire la disponibilità a partecipare, in accordo con il Consulente Sanitario Nazionale e secondo le indicazioni concordate con il Delegato, alle attività che possano essere organizzate da quest'ultimo nell'ambito del Collegio;

▪partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico permanente, del quale è componente, coordinate dal Consulente Sanitario Nazionale;

▪collaborare per la realizzazione del piano di verifiche sanitarie sul territorio di competenza con modalità operative da concordarsi di volta in volta;

▪collaborare con il Comitato di Redazione del periodico APPUNTI per la produzione di elaborati e articoli collegati alla realtà territoriale di riferimento;

▪fornire risposte e contributi a quesiti di natura sanitaria posti dai soci attraverso il portale ASSILT.

3. Durata.

La presente convenzione avrà durata annuale, si esplicherà nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 e si intenderà rinnovata solo dopo esplicito consenso manifestato tra le Parti. Le stesse si riservano la possibilità di interrompere il rapporto convenzionale tra loro in essere anche prima della naturale scadenza, mediante disdetta scritta, a mezzo raccomandata A.R., da comunicarsi alla controparte almeno 30 gg (trenta) prima della data di interruzione.

4. Corrispettivi.

A fronte dell'incarico previsto dalla presente convenzione e per gli obblighi assunti dal Consulente, ASSILT riconoscerà all'A.O.U.P. per l'intero periodo di durata contrattuale l'importo complessivo di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), al lordo degli adempimenti di legge.

Inoltre, nel caso di impegni richiesti su altre sedi rispetto a quella principale di Palermo, verrà riconosciuto al Consulente, al lordo degli adempimenti di legge, un gettone di partecipazione di € 300,00 forfetarie oltre al riconoscimento delle spese documentate necessarie per il viaggio (aereo, treno, bus, taxi da e per aeroporto o stazione, rimborso chilometrico con mezzo proprio e relativi pedaggi autostradali) previamente da autorizzare da ASSILT.

Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto direttamente all'AOUP, che provvederà ad accreditare la somma spettante al professionista nella misura prevista dal proprio Regolamento, dietro presentazione di fatture e mediante bonifico bancario, in 4 rate trimestrali secondo le seguenti modalità: al 31/3, al 30/6, al 30/9 e il saldo al 31/12 ad ultimazione attività annuali.

La fatturazione sarà effettuata sulla base delle citate quantità e tempistiche e ASSILT adempierà ai pagamenti secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Tale importo si intende accettato come fisso ed invariabile e, pertanto, l'AOUP non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa essersi verificata dopo la conclusione della presente Convenzione.

Si intende pertanto espressamente esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c..

L'entità del corrispettivo stabilito nella presente Convenzione tiene conto della previsione dei termini di pagamento sopracitati.

Eventuali spese derivanti da ulteriori richieste ASSILT ed esuberanti i limiti della prestazione contrattuale così come definiti nell'art 2, sostenute dal Consulente saranno rifeuse da ASSILT, separatamente alla conclusione di ciascuna iniziativa.

5. Modalità di fatturazione e pagamento.

5.1 Modalità di fatturazione.

L'AOUP, con cadenza trimestrale, emetterà fattura intestata all'ASSILT che dovrà riportare i riferimenti della presente Convenzione ed il relativo periodo a cui si riferisce.

La fattura dovrà essere inviata in originale a ASSILT - Via Luigi Bellotti Bon, 14 - 00197 Roma.

5.2 Modalità di pagamento.

Il pagamento delle fatture avverrà, a mezzo bonifico bancario, con pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02, saranno applicabili in favore dell'AOUP interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE - per il semestre in cui detti interessi matureranno -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di un punto percentuale.

Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, inviata con raccomandata A/R, nella eventualità che l'AOUP decida di chiederli.

Qualora si debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, si conviene che gli stessi vengano recuperati mediante l'emissione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex art. 15 DPR n° 633/72 e succ. mod.) da parte dell'AOUP che dovrà essere saldata fino all'esatto ammontare maturato entro 60 giorni dalla data di emissione fine mese.

ASSILT potrà all'occorrenza, definendone preventivamente le modalità con l'AOUP, procedere al differimento dei pagamenti conteggiando, per il periodo interessato, interessi commisurati all'andamento del costo del denaro nel mercato finanziario di riferimento. L'AOUP dovrà emettere, per gli interessi suddetti, apposita fattura esente da IVA, ex articolo 10, I comma, n° 1 del D.P.R. n° 633/1972, che dovrà essere liquidata a 60 giorni dalla data convenzionale di emissione fattura fissata all'ultimo giorno del mese.

5.3 Cessione del Credito.

All' AOUP è fatto divieto assoluto di cedere i crediti verso ASSILT derivanti a suo favore dai compensi dovuti da ASSILT in ordine alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte dell'AOUP, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente accordo.

5.4 Domiciliazione Bancaria.

L'AOUP comunica quale unica domiciliazione di pagamento il c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P010050460000000218030, impegnandosi al contempo a comunicare tempestivamente all'ASSILT eventuali variazioni che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente accordo.

6. Standard qualitativi.

Il Consulente è tenuto ad espletare le prestazioni di cui all'art. 2 "Oggetto" in scienza e coscienza con la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e dall'etica professionale e secondo i principi previsti dall'ordinamento medico nazionale.

7. Modalità di esecuzione delle prestazioni.

Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione, il Consulente fornirà la sua prestazione al di fuori del Suo orario di lavoro, in completa assenza di vincoli di orario, di coordinamento e di subordinazione gerarchica da parte di ASSILT, non essendo soggetto agli obblighi normalmente connessi con il rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

A tal fine il Consulente si impegna a richiedere, ove occorrente, l'autorizzazione necessaria in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lg. 80/1998.

Il Consulente fornitore della prestazione, nello svolgimento delle attività oggetto del presente documento contrattuale, si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che ASSILT ha enunciato nel proprio Codice Etico.

8. Espletamento in prima persona delle attività oggetto del contratto.

Le attività di consulenza oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte direttamente dal Consulente. In caso di inosservanza da parte del Consulente, delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente accordo con l'effetto che il Consulente non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto all'acconto ed alle rate trimestrali già maturate.

9. Riservatezza.

Il Consulente, consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con ASSILT di cui alla presente convenzione, si impegna a rispettare il vincolo della massima riservatezza sulle prestazioni oggetto della convenzione e su tutte le informazioni, dati, documentazioni e notizie di ASSILT, onde non arrecare pregiudizio alcuno a quest'ultima. Il Consulente ha l'obbligo di mantenere riservati qualsiasi notizia, documentazione, dato e informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di ASSILT di cui il Consulente nell'espletamento del presente accordo, venisse in qualunque modo a conoscenza, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e non potrà comunicarli e/o renderli disponibili a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta di ASSILT.

E' vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e asportazione di documentazione ASSILT, fatte salve le documentazioni necessarie per la realizzazione dell'incarico, oggetto della presente Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente Convenzione.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte del Consulente, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., la presente Convenzione con l'effetto che il Consulente non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto all'acconto ed alle rate trimestrali già maturate.

10. Trattamento dei dati personali.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, si rende necessario effettuare trattamenti di dati personali e sensibili e ASSILT, in relazione ai suddetti trattamenti, si riserva di far pervenire all'AOUN atto di nomina a Responsabile con le relative istruzioni conformi alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e successive modifiche ed integrazioni.

11. Divieto di operazioni in conflitto di interessi.

E' fatto divieto al Consulente di svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o in qualità di consulente, lavoratore autonomo o subordinato o parasubordinato o in qualsiasi altra forma, attività in ragione delle quali si possa manifestare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le controparti contrattuali della conferente Associazione ASSILT; la violazione della presente clausola determina la risoluzione ipso iure del contratto previa semplice comunicazione da parte di ASSILT.

12. Cause di risoluzione.

In ogni caso di mancato adempimento da parte del Consulente anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, ASSILT potrà risolvere di diritto la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione:

- Art. 5.3 Cessione del credito;
- Art. 8 Espletamento in prima persona delle attività oggetto della Convenzione;
- Art. 9 Riservatezza;
- Art. 11 Divieto di operazioni in conflitto di interessi
- Art. 20 Responsabilità.

13. Recesso dai contratti applicativi.

L'AOUN riconosce sin d'ora ad ASSILT la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento a norma dell'art.1373 c.c., mediante Raccomandata A.R., da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data in cui dovrà divenire operante il recesso.

Si conviene fin d'ora che in caso di recesso da parte di ASSILT, l'AOUN avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese dal Consulente, nonché delle spese sostenute, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4, sino al momento del recesso, con espressa rinuncia, pertanto, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ulteriori compensi, indennizzi di sorta.

14. Foro competente.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con ciò escludendo specificatamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

15. Clausola fiscale

Il presente Contratto, stipulato per corrispondenza commerciale, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione.

16. Variazione al testo del Contratto

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente incarico deve risultare, a pena di nullità, da apposita comunicazione scritta accettata dalle Parti.

Eventuali modifiche dovute a tolleranza o cortesia non comportano deroga, neanche implicita, ai patti contenuti nel presente accordo.

17. Natura del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto di non avere, con il presente Contratto, inteso porre in essere un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, né una associazione in partecipazione od altro negozio o rapporto a causa associativa.

Le Parti si danno altresì atto che, fermi gli impegni assunti dal Consulente e trascritti nel presente testo contrattuale, il Contratto non ha natura esclusiva per le Parti stesse.

18. Comunicazioni

Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta, istruzione o altra comunicazione o documento da effettuarsi in relazione al Contratto sarà eseguita - salvo ove diversamente specificato - per iscritto e consegnata a mano o tramite corriere, o a mezzo posta o trasmessa per fac-simile ai seguenti recapiti:

(A) in caso di comunicazione al Consulente

Dr. Renato Patrizio COSTA
Via Corradini, 3 - 90142 Palermo

(B) in caso di comunicazione all'AOUP

Ufficio Convenzioni
Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo

(C) in caso di comunicazione a ASSILT

ASSILT
Via Luigi Bellotti Bon, 14

ROMA

Fax 06-80211250

Le comunicazioni a mezzo posta o tramite corriere si intendono avvenute alla data di ricezione. Le comunicazioni a mezzo fac-simile si intendono avvenute il primo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione. Qualora una medesima comunicazione venga inviata con molteplici mezzi, essa si considera effettuata quando il primo di essi è ricevuto.

19. Rinunce

Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di poteri e/o diritti previsti a suo favore dal presente Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di poteri e/o diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Parte interessata a tali poteri e/o diritti. Ogni potere e/o diritto previsto dal presente Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti e/o poteri derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i poteri e/o diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.

20. Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto sia in qualsiasi misura invalida, tale invalidità non si estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.

21. Responsabilità

Resta inteso che il Consulente si impegna a mantenere ASSILT indenne rispetto a costi, danni diretti o indiretti, danni patrimoniali o meno, perdite, oneri o pregiudizi derivanti da qualsiasi attività inerente al presente Contratto e posta in essere dal Consulente anche solo di fatto.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte del Consulente, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente Contratto.

22. Precedenti intese

Il presente accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del presente incarico.

23. Clausola finale


Ogni disposizione del presente Contratto è stata integralmente negoziata dalle Parti.

Qualora quanto sopra rifletta esattamente i termini del nostro accordo, La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in calce per accettazione, siglata su ogni foglio, anche per la parte relativa all'accettazione della clausola sottoindicata.

Letto, firmato e sottoscritto.

PACURNO 02.02.2012

Per Assilt
Il Presidente
Salvatore Carta



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Clinico "P. Giaccone"
Direttore Generale
Renato Li Donni

